

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Civile

Il giudice designato del Tribunale di Cagliari, Sezione Civile, dott. Giampiero Sanna, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi degli artt. 669 bis e ss, cod. proc. civ., nel procedimento iscritto al N. 8053/2006 promosso da:

CONDOMINIO *****, rappresentato e difeso dagli Avvocati

***** e *****

RICORRENTE

CONTRO

*********, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosalia Pacifico, in virtù del provvedimento di autorizzazione al gratuito patrocinio 23.11.2006 ;

*********, rappresentato e difeso dall'Avvocato *****

RESISTENTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 25 ottobre 2006, il Condominio ***** ha chiesto che fosse inibito a ***** e a ***** il parcheggio di autovetture e più in generale il posizionamento di qualsivoglia mezzo o frapposizione di ostacolo in corrispondenza sia delle botole del pozzetto gasolio della caldaia dello stesso Condominio ricorrente, che della porta d'ingresso della centrale termica e delle connessioni interrate che collegano la centrale al serbatoio.

Il giudice designato, con decreto emesso *inaudita altera parte*, ha provvisoriamente accolto le istanze del ricorrente e ha fissato udienza per la comparizione delle parti.

I resistenti si sono costituiti in giudizio contestando le avverse allegazioni.

Il procedimento è stato istruito con produzioni documentali e l'interrogatorio libero delle parti.

Va subito evidenziato come nel ricorso introduttivo il condominio, al fine di allegare la sussistenza del *periculum in mora*, abbia dedotto:

- come il parcheggio di auto al di sopra del coperchio del pozzetto potesse originare una miscela esplosiva causata dalla combinazione delle esalazioni delle marmitte catalitiche e di quelle provenienti dal tombino;
- come inoltre vi fosse la necessità di provvedere al rifacimento della copertura di fortuna del pozzetto, giacché quella attualmente esistente non assicurava alcuna tutela in quanto essa non era stata realizzata da un tecnico specializzato;
- come altresì la presenza di auto parcheggiate a filo della porta d'ingresso della caldaia condominiale non consentisse all'Amministratore, ai tecnici specializzati ed eventualmente, in caso di pericolo, alle Autorità preposte di poter accedere alla stazione termica.

Tanto premesso, va subito posto in evidenza come le situazioni di pericolo rappresentate nel ricorso introduttivo (esigenza di

manutenzione della caldaia; esigenza di evitare pericolose miscele a seguito della presenza di materiale infiammabile nella cisterna), fatta eccezione per quella relativa alla presenza di una copertura precaria del pozzetto, muovessero da un presupposto implicito costituito dall'attuale funzionamento del riscaldamento.

Va però detto che detto presupposto pacificamente non sussiste. Lo stesso amministratore del condominio ha riferito in corso di causa che in realtà l'impianto era in disuso e che la cisterna era vuota; egli ha poi in realtà chiarito come il ricorso fosse teso a creare quelle condizioni necessarie per lo svolgimento dei lavori necessari al ripristino dell'impianto.

Ciò posto pare a chi scrive che detta situazione di fatto renda insussistente per il condominio ricorrente il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, non essendo lo stesso in alcun modo riconducibile all'eventuale ritardo con cui potranno svolgersi i lavori in questione (lavori la cui legittimità risulta contestata in altra sede e il cui svolgimento non appare neppure imminente).

Come già accennato sopra, l'efficacia di tali rilievi non pare estensibile alle necessità di svolgere i lavori di rifacimento del coperchio della cisterna, potendo effettivamente la copertura precaria attualmente esistente costituire pericolo per la salute dei frequentatori dello stabile.

Va però evidenziato come neppure sotto il profilo in esame il ricorso possa essere accolto, giacché in realtà il ricorrente

non ha dimostrato di avere un interesse giuridicamente tutelato all'emanazione del provvedimento richiesto.

Tale interesse, infatti, deve ritenersi ancorato all'impossibilità di eseguire i lavori in questione se non attraverso il ricorso al procedimento di esecuzione forzata; tale impossibilità tuttavia non è stata dimostrata nel corso del giudizio, avendo invece i resistenti dimostrato di avere interesse alla loro esecuzione (il che risulta comprovato dallo stesso tenore delle loro difese e della corrispondenza intervenuta tra le parti in via stragiudiziale).

Ne consegue che deve procedersi alla revoca del decreto in data 30 ottobre 2006.

Le spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo seguono la soccombenza, dovendosi peraltro precisare che il pagamento delle spese relative al rapporto con ***** deve essere eseguito in favore dello Stato ex art. 133 T.U. 115/2002.

Per questi motivi

il giudice

1. revoca il decreto in data 30 ottobre 2006 e rigetta l'istanza del condominio ricorrente;
2. il Condominio ***** al rimborso, in favore di ***** , delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.279, 00 di cui Euro 1.139,00 per diritti e Euro 1.140,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e maggiorazioni di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;

3. condanna il Condominio ***** al rimborso, in favore di ***** , delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.279,00 di cui Euro 1.139,00 per diritti e Euro 1.140,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e maggiorazioni di legge;

Cagliari, 5 febbraio 2007.

(G. Sanna)